

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

REP. n° 5/2016

COPERTURA DEI RISCHI INERENTI ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE  
ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N.  
448.

Lotto n. 1 **RIF. CIG: 6460385E57**  
**RIF. CUP: D81F12000040005**

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA



## PREMESSE

### A) DEFINIZIONI

#### § 1 CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- Art. 2 VALORE DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO
- Art. 3 ASSICURATO
- Art. 4 DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 6 VERIFICA DI CONFORMITA'
- Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI
- Art. 8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
- Art. 10 FORO COMPETENTE
- Art. 11 ONERI FISCALI
- Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- Art. 13 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 14 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### § 2 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE

##### ART. 14-bis – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

- Art. 15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 16 ESCLUSIONI
- Art. 17 ESTENSIONE TERRITORIALE
- Art. 18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
- Art. 19 DECORRENZA DELLA GARANZIA
- Art. 20 GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI
- Art. 21 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
- Art. 22 LIMITI DI INDENNIZZO
- Art. 23 VINCOLO DI SOLIDARIETA'
- Art. 24 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
- Art. 25 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

#### § 3 ESTENSIONI

- Art. 26 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 27 RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 106/2009
- Art. 28 DANNI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DI TERZI
- Art. 29 DANNI PER L'ATTIVITA' CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

#### § 4 ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

- Art. 30 OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 31 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI
- Art. 32 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI
- Art. 33 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Contratto in forma pubblica amministrativa, redatto a seguito dell'espletamento della gara in ambito europeo mediante procedura aperta, regolamentata dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (di seguito Codice dei contratti), finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare la copertura assicurativa dei rischi e tutela legale, inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato ai sensi della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi dell'art. 55 del Codice dei contratti e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

**Lotto n. 1) copertura dei rischi inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato:**

**CIG n. 6460385E57 CUP: D81F12000040005**

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di settembre in Roma, nella sede del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, avanti a me Dr. Valter Zibellini, Ufficiale Rogante del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, come da Decreto del Presidente del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato n. 559/C/F/2/6 in data 2 dicembre 2013, sono presenti:

- 1) La D.ssa Tiziana TERRIBILE, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, agente in rappresentanza del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (di seguito denominato Fondo di Assistenza), nella sua qualità di Dirigente Delegato, giusta quanto risulta dai Decreti del Presidente del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato nn. 559/C/F/2/1/418 e 419 in data 19 maggio 2016, la quale dichiara che l'Ente rappresentato è iscritto alla partita fiscale n. 80183070582.
- 2) l'Avv. Daniele VAGNOZZI nato a Roma il 11 agosto 1962 nella sua qualità di Procuratore speciale, giusta delega, autenticata dal Notaio Dario Cortucci in Milano, Rep.n. 41585 in data 6 settembre 2016, del Sig. Vittorio Scala, Rappresentante Generale per l'Italia dei LLOYD'S di Londra (di seguito denominata Società), con sede legale in Londra (Gran Bretagna), Lime Street n. 1, e sede secondaria in Milano, Corso Garibaldi n. 86, il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 07585850584, partita iva N. 10655700150 e n. REA-MI 1351975, con oggetto sociale meglio descritto nel

certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Milano in data 6/6/2016;

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

***PREMESSO CHE***

- il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza, nella seduta del 27 ottobre 2014, verbale n. 290, ha autorizzato l'espletamento delle procedure di gara finalizzate alla selezione di un operatore economico cui affidare la copertura assicurativa dei rischi e tutela legale, inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato ai sensi della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi dell'art. 55 del Codice dei contratti e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo Codice, ponendo a base d'asta, per il Lotto n. 1), l'importo complessivo € 1.374.651,82 (per l'intera durata prevista in anni cinque, a partire dalla data di attivazione del servizio) - importo annuale € 274.930,363;

- il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti;

- entro il termine del 17 marzo 2016 è pervenuta n. 1 offerta;

- con decreto del 30 marzo 2016 il Dirigente Delegato del Fondo di Assistenza ha nominato la Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le offerte pervenute ai fini dell'aggiudicazione;

- la Commissione giudicatrice nella seduta del 26 maggio 2016 è venuta nella determinazione di valutare quale offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente al Lotto n. 1) copertura dei rischi inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato: CIG n. 6460385E57, quella della Compagnia ***"LLOYD'S - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sindacato leader MARKETFORM"***, con sede a Milano- Corso Garibaldi, 86, che ha indicato nell'offerta economica il seguente premio annuo lordo a carico dell'Ente: **€ 265.783,25 (Allegato 1)**;

- con decreto del Dirigente Delegato del Fondo di Assistenza n. 559/C/10/73, in data 1° agosto 2016, a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sulla citata Società, è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva;

io Ufficiale Rogante ho personalmente

## VERIFICATO

1. l'esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia fideiussoria n. 934657 di €. 132.892,00, pari al 10% del valore del contratto di €. 1.328.916,25, rilasciata in data 23 agosto 2016 dalla Soc. Elba Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 113 e 75 del Codice dei contratti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto;
2. la certificazione di regolarità contributiva in capo all'esecutore;
3. il rispetto del termine dilatorio per la stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del Codice dei contratti;
4. l'esistenza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, dal Sig. Vittorio Scala nato a Torino l'8.4.1967, Rappresentante Generale per l'Italia del Lloyd's; dalla Sig.a Nicoletta Andreotti, nata a Milano il 24.10.1963, Procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia del Lloyd's; dal Sig. Giovanni Toniutti nato a Bollate (MI) il 7.5.1968, Procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia del Lloyd's

Le premesse di cui sopra, e gli atti e i documenti richiamati nella restante parte del presente atto, ivi compresa l'offerta tecnica presentata, ancorché non materialmente allegati, sono custoditi agli atti del Fondo di Assistenza e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

## CONSIDERATO CHE

il servizio deve essere eseguito con l'osservanza delle norme, dei patti, oneri e condizioni previsti :

- a) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni)
- b) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del Testo del Codice civile) e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti richiamati

- c) Legge 12 novembre 1964, n. 1279 ( Istituzione del Fondo di Assistenza per il personale della P.S.)
- d) D.P.R. 9 maggio 1968, n. 923 (Approvazione Statuto del Fondo di Assistenza)
- e) Legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico)
- f) Legge 1 aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza)
- g) D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (Recepimento accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)
- h) Legge 23 maggio 1997 n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione)
- i) Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002)
- j) D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003)
- k) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- l) Legge 31 maggio 2005, n. 89 (Conversione in legge , con modificazioni, del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
- m) D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
- n) D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale)
- o) D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) nonché dalle successive disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi;
- p) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici

20  
K

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

- q) Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
- r) D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- s) D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)
- t) D.lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 (attuazione della legge n. 15 del 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- u) D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo)
- v) ~~Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al~~  
Governo in materia di normativa antimafia)
- w) D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133
- x) Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- y) Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale ” (art. 26: spese pubblicazione avvisi di gara a carico dell'aggiudicatario)
- z) Legge 11.08.2014, n. 114 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- aa) Legge n. 89 del 23 giugno 2014, art. 26, comma 7-bis “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la

gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria";

bb) dal contratto nonché dall'offerta tecnica della Società che le parti, in possesso di copia dei predetti atti, comprensivi di allegati, dichiarano di ben conoscere e accettare nonché dalla dichiarazione di offerta economica

nonché dai seguenti atti:

cc) Determinazione n. 7 del 11 settembre 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

dd) Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. (modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e 5 giugno 2013)

ee) Determinazione n. 2 del 13.03.2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

ff) Delibera n. 102/2014: Attività dell'A.N.AC. a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90.

---

La Società contraente dichiara di conoscere e accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegare al contratto, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

#### A) DEFINIZIONI

per Assicurazione

il contratto di assicurazione;

per Polizza

il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato;

per Contraente

il soggetto che esclusivamente in nome e per conto degli Assicurati stipula l'assicurazione;

per Amministrazione di appartenenza

il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza facente parte della Pubblica Amministrazione e con la quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio;



per Assicurato	ogni persona fisica facente parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato quale disciplinato dal contratto di lavoro in via esclusiva;
per Società	la Società aggiudicataria della gara d'appalto;
per Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso;
per Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per Terzi	le persone, le cose e gli animali;
per Responsabilità Civile	l'Assicurazione Responsabilità Civile ai sensi del D.Lgs. 209/2005 –art. 2 c.3 n.13 e correlati;
Per Franchigia	la somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico dell' Assicurato o degli aventi diritto;
Per Massimale	la somma massima dovuta dalla Società.

## **§ 1 CONDIZIONI GENERALI**

### **ART. 1–DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE**

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).

In deroga agli art.1892,1893,1894 c.c. il Contraente e' esonerato dal dichiarare variazioni del numero degli Assicurati.

## ART. 2 – VALORE DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il valore del contratto è di €. 1.328.916,25, (Unmilionetrecentoventottomilanovecentosedici/25), per anni 5.

Il premio annuo lordo è determinato in €. 265.783,25 (Duecentosessantacinquemilasettecentoottantatremila/25).

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto. Il termine di rispetto per il pagamento della rata successiva alla prima (II<sup>a</sup> semestralità), si intende fissato in 30 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Il pagamento dei premi verrà eseguito, previo avviso di scadenza da inoltrare all'Ente almeno 60 giorni precedenti, mediante bonifico bancario presso UNICREDIT S.p.A. intestato a Lloyd's – IBAN IT 64 T02008 09434 000500015707.

## ART. 3 -- ASSICURATO

La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato dei ruoli e qualifiche di seguito indicati:

- Direttivi e qualifiche equiparate
- Ispettori e qualifiche equiparate
- Sovrintendenti e qualifiche equiparate
- Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate

## ART. 4 – DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata quinquennale e decorre dalle ore 24,00 del 14 settembre 2016, fino alle ore 24 del 14 settembre 2021, con scadenze annuali intermedie al 14 settembre di ogni anno.

La polizza, salvo quanto indicato al comma successivo, cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti e sarà comunque in facoltà delle parti di recedere al

termine di ogni periodo assicurativo annuale mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. La facoltà di recedere è riconosciuta a decorrere dalla prima scadenza annuale, con l'obbligo per la Società di fornire tutte le informazioni in suo possesso relative ai sinistri pagati, riservati e senza seguito, contestualmente alla comunicazione di recesso, al fine di permettere all'Ente la tempestiva predisposizione della documentazione di gara. Pertanto, il recesso privo di dette informazioni, deve intendersi come non perfezionato.

L'Assicurazione dovrà, inoltre, essere prorogata per 180 giorni alle stesse condizioni contrattuali al momento vigenti, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

#### ART. 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 301 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società contraente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice civile o dal citato regolamento, nonché tutte le attività che si rendessero opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione cura, altresì, gli adempimenti previsti dagli artt. 302 e ss. del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006.

In particolare, cura l'avvio dell'esecuzione del contratto mediante la redazione del "Verbale di avvio", nonché gli adempimenti previsti per consentire al Fondo di Assistenza di procedere ai pagamenti.

#### ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 313 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell'esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.

#### ART. 7 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

L'omissione dolosa da parte del Contraente delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l'indennizzo.

#### ART. 8 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere pattuite e provate per iscritto.

#### ART. 9 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Compagnia sono tenuti, ad eccezione delle denunce inoltrate a mezzo fax, p.e.c. o lettera raccomandata di cui all'articolo 18 (Obblighi in caso di sinistro), devono essere fatte, direttamente al Contraente ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

#### ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma.

#### ART. 11 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

## ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della citata normativa dovranno essere comunicati gli estremi del conto corrente bancario o/e postale dedicato nonché dei rappresentanti legittimati ad operare sullo stesso.

Adempimento espletato dalla Società in data 11 agosto 2016, con consegna della della dichiarazione.

## ART. 14– OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE –(art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 – Protocollo di Intesa del 15 luglio 2014 tra Ministero dell'Interno e il Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione).

a) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti della Società.

~~(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.)~~

b) Il contraente appaltatore prende atto che “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della Società, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

(Nei casi di cui ai punti a) e b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto

contrattuale tra Stazione appaltante e Società aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014).

ART. 14-bis – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA (Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i.)

In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale

## § 2 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE

### ART. 15 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute. Per tale ipotesi, si precisa che non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all'esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l'uso sia stato determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg. del C.P.P. e/o dalla Legge 121/81 a carico degli appartenenti al personale della Polizia di Stato in qualità di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza.

La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Amministrazione in base alla normativa vigente e fatte salve le esclusioni di cui al successivo articolo 16.

### ART. 16 – ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto negli artt. 26, 27, 28 e 29 l'assicurazione non vale per danni conseguenti a:

- a) fatti dolosi o gravemente colposi accertati;
- b) abuso di potere accertato con sentenza definitiva;
- c) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- d) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori delle funzioni istituzionali di sua competenza;

- e) interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) attività connessa all'assunzione e/o gestione del personale;
- g) furto e rapina commessi dall'assicurato;
- h) esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche;
- i) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- j) circolazioni di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili;
- k) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici o simili);
- l) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- m) interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- n) alle attività previste e disciplinate dal D.Lgs. 81/2008;
- o) illecita detenzione o impiego di esplosivi;
- p) la stipulazione e o mancata stipulazione, e o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e o mancato o tardivo pagamento di premi;
- q) calunnia, ingiuria e diffamazione;
- r) attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della P.A. e o Enti privati;
- s) azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato fosse stato un assicurato così come definito dalla presente polizza;
- t) fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e o denunciate prima della data di inizio della durata del contratto.

Sono altresì esclusi dalla presente assicurazione:

- i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- i danni subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia.

Inoltre è esclusa la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

#### ART. 17 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i fatti che si verificano nei Paesi appartenenti all'Unione Europea ed alla Svizzera e che, in caso di giudizio, rientrino nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria dei medesimi Paesi.

Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile della Polizia di Stato ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all'impiego di aeromobile della Polizia di Stato, l'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

---

#### ART. 18 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta contestazione o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza, da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'articolo 2952 CC - e deve contenere:

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutto quanto messo in essere e/o approntato per la difesa e fornire tempestivamente tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a



disposizione tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria compatibilmente con il segreto istruttorio.

Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto che il Fondo di Assistenza si intende totalmente estraneo, sin d'ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec.

#### ART. 19 – DECORRENZA DELLE GARANZIE

La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento avanzate nel periodo di validità dell'assicurazione. I fatti che hanno dato origine alla pretesa risarcitoria si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto e/o atto di violazione o presunta violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri, la garanzia resta efficace per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, purché relative a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di validità dello stesso.

#### ART. 20 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati, nei termini concordati in polizza, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato.

Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente (Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato).

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna della Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

~~Qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, si sia verificata la cessazione dell'attività svolta dall'Assicurato presso l'Amministrazione di appartenenza, dovuta a pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolti presso la medesima Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa.~~

#### ART. 21 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, per riduzione della collettività sotto copertura o per intervenuti mutamenti normativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la diminuzione di personale superiore a quanto indicato all'articolo 3 (Assicurato) delle Condizioni generali della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile professionale e la riduzione di competenze determinata da modifiche legislative), la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 22 LIMITI DI INDENNIZZO

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un Massimale di € 500.000,00 per ciascun Sinistro e nel limite di un Massimale per singolo Assicurato per sinistro di € 500.000,00 ed un Massimale aggregato annuo di € 1.500.000,00, senza detrazione di una franchigia (Allegato 2).

#### ART. 23 – VINCOLO DI SOLIDARIETA'

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

#### ART. 24 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini della presente assicurazione non sono considerate terzi nei confronti dell'Assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, sempre che non siano appartenenti alla Polizia di Stato.

#### ART. 25 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Oltre agli altri casi previsti il rapporto assicurativo cessa in caso di:

- a) decesso dell'Assicurato;
- b) cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio del proprio rapporto di servizio con la Polizia di Stato;
- c) destituzione per qualsiasi motivo dalla Polizia di Stato.

In caso di sospensione per qualsiasi ragione dal servizio dell'Assicurato, ferma la scadenza stabilita in contratto, la copertura non sarà operante per tale periodo e riprenderà ad essere operante al momento del rientro in servizio dell'Assicurato.

### § 3 ESTENSIONI

#### ART. 26 – ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende inoltre i danni involontariamente causati a terzi durante l'esercizio dell'attività istituzionale in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempre che l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

Tale garanzia vale nell'ambito di un massimale pari al 20% dei limiti di indennizzo indicati all'art.22

#### ART. 27 – RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 106/2009

La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 19 lett. n), comprende i danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose derivanti dall'attività esercitata dall'Assicurato nella sua qualità di responsabile interno della sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/2008, testo coordinato con il D.Lgs. 106/2009, e successive modifiche.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti della Polizia di Stato limitatamente ai danni da essi subiti per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.

Tale garanzia vale nell'ambito di un massimale pari al 30% dei limiti di indennizzo indicati all' art. 22.

#### ART. 28 – DANNI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DI TERZI

La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 19 lett. m.), comprende i danni derivanti a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno fino ad un massimale pari al 30% dei limiti di indennizzo indicati all' art. 22.

## ART. 29 – DANNI PER L'ATTIVITA' CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 16 lett. f), comprende i danni derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno fino ad un massimale pari al 20% dei limiti di indennizzo indicati all'art. 22.

## § 5 ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

### ART. 30 – OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non opera in presenza di stato di guerra dichiarato dalla Repubblica Italiana.

### ART. 31 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, si fa riferimento a quanto riportato dagli atti matricolari circa il loro status (assunzioni, quiescenza, altre interruzioni o sospensioni dal servizio previste per gli appartenenti alla Polizia di Stato) tenuti dal Contraente/Amministrazione della P.S., che si impegna a fornire a richiesta della Società.

### ART. 32- OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

La Società, con cadenza semestrale, ha l'obbligo di fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddivisi:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo della franchigia;
- data del pagamento o della chiusura "senza seguito".

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate nonché eventuali altri dati in possesso della Compagnia.

La mancata o tardiva comunicazione dei dati statistici darà luogo all'applicazione della penalità, così come previsto dall'art. 145 del D.P.R. 5/10/2010 nr. 207- Regolamento di esecuzione D. Lgs. 163/2006 - Codice degli Appalti.

Inoltre, come previsto all'art. 4) delle Condizioni Generali, la Società è obbligata - in caso di recesso anticipato - a fornire un report completo dello storico sinistri.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [dipps.fondodiassistentzaps@pecps.interno.it](mailto:dipps.fondodiassistentzaps@pecps.interno.it)

### ART. 33 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da n. 22 pagine scritte per intero, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono, la Società con firma autografa e il Fondo Assistenza con firma acquisita digitalmente a norma di Legge.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL  
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO  
IL DIRIGENTE DELEGATO

Fondato da  
FEDERAZIONE  
Cassa di Risparmio di TRIESTE  
Codice fiscale: 012345678901234567  
Viale della Libertà 100 30138 TRIESTE (TV) - Tel. 0422/201234567  
Certificato di deposito al Tribunale di Trieste n. 100/201234567  
Ritiro e deposito presso il Tribunale di Trieste n. 100/201234567  
Approvato e registrato

L'UFFICIALE ROGANTE

LLOYD'S DI LONDRA  
Sindacato Leader  
MARKETFORM



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Fondato da  
LLOYD'S DI LONDRA  
Codice fiscale: 012345678901234567  
Viale della Libertà 100 30138 TRIESTE (TV) - Tel. 0422/201234567  
Certificato di deposito al Tribunale di Trieste n. 100/201234567  
Ritiro e deposito presso il Tribunale di Trieste n. 100/201234567  
Approvato e registrato

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile la Società dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14-bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

*[Handwritten mark]*

ALLEGATO A  
CONTINUA RCT



UFFICIO ITALIANO  
DEI LLOYD'S

Spettabile  
Fondo di assistenza per il Personale della Polizia di Stato  
Via Castro Pretorio n. 5  
00185 Roma (RM)

Allegato 1b - Offerta economica Lotto n.1

COPERTURA DEI RISCHI INERENTI ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI  
STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448

### LOTTO n. 1 - RCT

Copertura dei rischi inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato:

CIG n. 6460385E57  
C.U.P D81F12000040005

La sottoscritta Nicoletta Andreotti nata a Milano il 24.10.1963, nazionalità italiana, residente in Milano, viale Argonne, 20, codice fiscale NDRNLT63R64F205B, in qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, avente sede legale e domicilio fiscale in Milano, Corso Garibaldi, 86, codice fiscale 07585850584, partita I.V.A. 10655700150, Tel. 02/63.78.88.36, Fax 02/63.78.88.53, indirizzo e-mail: [gare@lloyds.com](mailto:gare@lloyds.com), si obbliga *in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM* a fornire il seguente servizio di copertura assicurativa alle condizioni economiche e nei termini di seguito riportati. Con la consegna della presente offerta economica dichiara *in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM* l'accettazione incondizionata del Capitolato di Polizza e di tutta la documentazione di gara. Dichiara *in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM* altresì di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni hanno consentito di formulare l'offerta. Le informazioni sotto indicate saranno trattate ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

OFFRE  
IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER MARKETFORM

**PREMIO ANNUO LORDO A CARICO DELL'ENTE:**

€ 265.783,25

Euro Duecentosessantacinquemila settecentottantatre,venticinque

Milano, 16 marzo 2016

Nicoletta Andreotti  
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia

Sede Legale: 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86  
Tel. +39 02 6378881 - Telefax +39 02 63788850  
[www.lloyds.com/italy](http://www.lloyds.com/italy)

C. F. 07585850584 - P.I. 10655700150

ALLEGATO 2  
CONTINUED OCT

Spettabile  
Fondo di assistenza per il Personale della Polizia di Stato  
Via Castro Pretorio n. 5  
00185 Roma (RM)

UFFICIO ITALIANO  
DEI LLOYD'S

Allegato 1.a – Offerta Tecnica Lotto n. 1

**COPERTURA DEI RISCHI INERENTI ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448**

La sottoscritta Nicoletta Andreotti nata a Milano il 24.10.1963, nazionalità italiana, residente in Milano, viale Argonne, 20, codice fiscale NDRNLT63R64F205B, in qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, avente sede legale e domicilio fiscale in Milano, Corso Garibaldi, 86, codice fiscale 07585850584, partita I.V.A. 10655700150, Tel. 02/63.78.88.36, Fax 02/63.78.88.53, indirizzo e-mail: [gare@lloyds.com](mailto:gare@lloyds.com), si obbliga *in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM* a fornire il seguente servizio di copertura assicurativa alle condizioni economiche e nei termini di seguito riportati.

Con la consegna della presente scheda tecnica dichiara *in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM* l'accettazione incondizionata del Capitolato di Polizza e di tutta la documentazione di gara.

Dichiara *in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM* altresì di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni hanno consentito di formulare l'offerta.

Le informazioni sotto indicate saranno trattate ai sensi del Dlgs. 30.06.2003 n. 196

PROPONE

in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM

**SCHEMA DI QUOTAZIONE  
MASSIMALI COPERTURA R.C.T.**

CIG n. 6460385E57  
C.U.P D81F12000040005

**1.- Massimali copertura R.C.T.**

Si precisa che non saranno prese in considerazione le offerte con massimali inferiori ai seguenti :

- a) Massimale per singolo assicurato € 500.000,00
- b) Massimale per singolo sinistro € 500.000,00
- c) Massimale annuo in aggregato, globale su tutte le figure assicurate € 1.500.000,00

- aumento offerto sul massimale a) [€ 500.000,00]:  
+ € 0.00

- aumento offerto sul massimale b) [€ 500.000,00]:  
+ € 0.00

- aumento offerto sul massimale c) [€ 1.500.000,00]:  
+ € 0.00

Sede Legale: 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86  
Tel. +39 02 6378881 - Telefax +39 02 63788850  
[www.lloyds.com/italy](http://www.lloyds.com/italy)  
C. F. 07585850584 - P.I. 10655700150



## 2. Franchigia

Per la franchigia sarà preso in considerazione il valore più conveniente per l'Assicurato ovvero la franchigia più bassa ovvero nulla.

€ 0.00

Si precisa che non saranno prese in considerazione le offerte che prevedano una franchigia superiore a € 2500.00.

## 3. Proposta migliorativa di copertura supplementare


Proposta migliorativa che preveda una copertura R.C.T. supplementare per i rischi residuali, con attivazione separata, singola e volontaria, con oneri esclusivamente a carico del interessato:

SI

NO

Si allega alla presente proposta supplementare

Milano, 16 marzo 2016

  
Nicoletta Andreotti  
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia



